

TITOLO IV

Uso degli spazi e delle strutture scolastiche

Art. 22 UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Il personale dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali e sindacali.
2. Gli studenti, per finalità culturali, possono ugualmente utilizzare i locali dell'istituto, oltre l'orario delle attività didattiche, previa autorizzazione.
3. Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di comunicati e documenti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
4. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i vari responsabili.
5. Nelle aule scolastiche si ha diritto ad affiggere materiale didattico, previa autorizzazione del docente coordinatore, e a utilizzare gli armadi per custodire ciò che è in relazione con l'attività didattica.

Art. 23 DISCIPLINA RELATIVA AL FUNZIONAMENTO ED ALL'IMPIEGO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Per quanto riguarda il funzionamento e l'impiego delle strutture scolastiche di seguito elencate sono pienamente valide le norme di disciplina generali di cui all'art.12 integrate dalle norme particolari relative alle loro specifiche modalità di utilizzo (predisposte dai responsabili dei laboratori, aule e locali) affisse in ciascuna delle strutture, con l'obbligo per tutti gli studenti di prenderne visione e rispettarle:
 - auditorium / sala conferenze
 - aule didattiche e aule speciali
 - laboratori scientifici
 - biblioteche
 - segreteria
 - bar
 - servizi igienici
 - cortile e spazi interni
 - palestra e campi sportivi

Art. 24 SERVIZI IGIENICI

1. I servizi igienici disponibili per gli studenti sono localizzati su ciascun piano.
2. Nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d'igiene e di buona educazione, in particolare:
 - A. è vietato fumare
 - B. è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili
 - C. è obbligatorio lasciare puliti i servizi così come si desidera trovarli;

Art.25 ASCENSORE E PORTE DI EMERGENZA

1. L'uso dell'ascensore è consentito agli studenti e ai docenti sola a seguito di autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. Le porte di emergenza non devono essere utilizzate né per entrare né per uscire dall'edificio scolastico.

Art.26 TRASFERIMENTI TRA PLESSI

1. Durante le ore di lezione, i trasferimenti degli alunni da un plesso all'altro devono verificarsi rigorosamente sotto la diretta sorveglianza di un docente o di un collaboratore scolastico.